



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI REPARTO - SM - UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

N. 1003 R.U.A.

Roma, 10 GIU 2025

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

VISTO l'art. 1, co. 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha istituito nello stato di previsione del MEF un fondo, per il periodo 2017-2030, per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 24 agosto 2017 che ha individuato gli interventi da finanziare e i relativi importi;

VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2.440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il R.D. 23.05.1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTO il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'Ordinamento Militare";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

TENUTO CONTO che la predetta esigenza è prevista dal "Programma triennale degli acquisti, di forniture e servizi 2024-2026";

VISTA la "Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2025", approvata con Decreto del Ministro della Difesa in data 10 gennaio 2025, con la quale è stata determinata la ripartizione delle risorse finanziarie per le Forze Armate;

VISTA la determina a contrarre n. 73 R.U.A. in data 20 febbraio 2025 con la quale sono stati nominati il "Responsabile unico del progetto", il "Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione", il "Responsabile per la fase di affidamento" e il "Direttore dell'esecuzione del contratto", ed è stata autorizzata una gara per approvvigionare n. 10 motori MAN tipo D2676LE426 (I6-800) necessari per il supporto logistico delle motovedette cl. N800 dell'Arma dei Carabinieri, mediante una "procedura negoziata senza pubblicazione di un bando", ai sensi dell'art. 76, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un importo complessivo presunto di € 700.000,00 (IVA non imponibile ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633), con la società "RANIERI TONISSI S.p.a." di Genova, "fornitore ufficiale in Italia dei motori MAN";

VISTO il contratto n. 12.209 di rep. stipulato in data 21 maggio 2025 dal Centro Unico Contrattuale con il prefato operatore economico, per assicurare la fornitura di n. 10 motori MAN tipo D2676LE426 (I6-800), necessari per il supporto logistico delle motovedette cl. N800 dell'Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario di € 69.658,10 (IVA non imponibile, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), per un importo complessivo di € 696.581,00 IVA esente;

ATTESO che trattasi di impegno di spesa primaria con pagamento in accentrata;

TENUTO CONTO che alla procedura di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUI n. F97906210584202500002;

- PNI n. 4286;

- PNI incentivi n.: 531;

- CIG n. B5D1A8B4BD;

- CUP n. D89B24000190001;

PRESO ATTO che l'operatore economico ha prestato valida cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali;

ACCERTATA la disponibilità, sul pertinente capitolo di bilancio, della somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione del contratto, che l'operatore economico contraente è tenuto a versare all'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 16 ter, co. 2, del R.D. 18.11.1923, n. 2440;

VISTO l'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni, per cui l'importo della fornitura deve intendersi non imponibile IVA;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 111 del R.C.G.S., il valore del patrimonio dello Stato aumenta di € 696.581,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26.10.1972, n. 633);

VISTA la richiesta di informazione antimafia, effettuata ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) nei confronti della "Ranieri Tonissi S.p.a." di Genova, in data 26 marzo 2025;

VISTO l'art. 92, co. 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 3, co. 3 e 4, del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279;

ATTESO che l'art. 4 (*Termini di adempimento*) del contratto n. 12.209 di rep. stipulato in data 21 maggio 2025 prevede che "l'operatore economico dovrà presentare la fornitura a verifica di conformità entro la data del 30 settembre 2025 e successivamente consegnare, entro 30 gg. ss., n. 2 motori presso ciascuno dei magazzini dei Comandi Legione Sardegna, Lazio, Sicilia, Veneto e Toscana";

VISTO il cronoprogramma dei pagamenti redatto dall'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale, da cui si evince che la fornitura sarà pagata entro il IV trimestre dell'esercizio finanziario 2025;

CONSIDERATO che l'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 disciplina la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche al personale della Stazione appaltante, nei limiti del 2% dell'importo della fornitura, da calcolarsi sulla somma posta a base di gara;

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2024 quale atto a valenza generale di indirizzo che disciplina i criteri di riparto delle risorse destinate agli incentivi suddetti, registrato dalla Corte dei Conti al n. 4544 in data 14 novembre 2024 e dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con visto n. 69239 del 30 ottobre 2024;

VISTO lo schema di funzionamento dei meccanismi finanziari connessi con gli incentivi alle funzioni tecniche - art. 45 D. Lgs. 36/2023 - diramato dallo SMD-UGPPB con il f.n. M_D A0D32CC REG2024 0245577 del 15 novembre 2024 che prevede, tra l'altro, che la Stazione appaltante emette "per ciascuna annualità in cui è prevedibile l'esigibilità del diritto all'incentivo, coincidente con il termine della prestazione per ciascuna fase della procedura contrattuale, un unico ordine di pagare su impegno";

VISTO che l'ammontare complessivo degli incentivi in ragione degli scaglioni di cui all'Allegato "A" del sopracitato Decreto Ministeriale, è pari complessivamente ad € 12.630,00 (di cui € 10.104,00 pari all'80% da destinare al personale dipendente dell'A.D. ed € 2.526,00 pari al 20% per funzionamento dell'Amministrazione);

CONSIDERATO che la predetta somma sarà impegnata con un successivo e contestuale decreto;

VISTO il decreto n. 681 R.U.A. in data 17 aprile 2025, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 24 aprile 2025, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

D E C R E T A

1. Il contratto n. 12.209 di rep. stipulato in data 21 maggio 2025, indicato in premessa, è approvato.
2. La spesa complessiva relativa all'approvvigionamento, pari ad € 696.581,00 (importo non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), sarà sostenuta con i fondi di cui all'art. 1, co. 623, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7763 pg 1 dell'esercizio finanziario 2025.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante ordini di pagare.
4. Il presente decreto sarà inoltrato all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Difesa per la registrazione e alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE

(Gen. D. Antonio Jannece)

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



I/01-A/2025/A/3/D/(22)



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

PRESSO IL
Ministero Difesa

Ufficio Quarto

AI COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI – VI REPARTO
Ufficio Approvvigionamenti
(crm38895@pec.carabinieri.it)

p.c. Alla CORTE dei CONTI
Ufficio di Controllo sugli atti del Ministero
dell'Interno e Ministero della Difesa
(controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it)

Oggetto: Richiesta Integrazioni / Chiarimenti.

Con riferimento al decreto n. **1003** del **03/06/2025**, emanato dal **Ministero Difesa**, protocollato da questo Ufficio in data **11/06/2025** e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. **33349**, **oggetto di richiesta chiarimenti da parte dello scrivente UCB con nota 40718 del 09/07/2025** cui ha fatto seguito il relativo riscontro da parte del **Comando generale dell'Arma dei Carabinieri 7763/2-24-1 del 17/07/2025 (protocollo UCB n. 43270 del 17/07/2025)**, rettificata con **Nota 7763/2-24-3 del 07/08/2025 (protocollo 49076 dell'08/08/2025)**.

Si richiede

di fornire elementi informativi in merito a quanto sotto evidenziato.

Con il provvedimento in oggetto codesta Amministrazione ha disposto l'approvazione dell'impegno ad esigibilità di spesa primaria dell'importo di euro 696.581,00 iva non imponibile, in favore della ditta "RANIERI TONISSI S.p.A.", per la fornitura di n. 10 motori MAN tipo D2676LE426 (I6-800) necessari per il supporto logistico delle motovedette cl. N800 dell'Arma dei Carabinieri.

In merito, la Corte dei conti ha formulato un proprio rilievo (Prot. CdC n. 36722 del 12.06.2025 - SILEA n. 190262), notificato a questo Ufficio Centrale di Bilancio in data 08/07/2025, il cui contenuto è stato oggetto di richiesta chiarimenti UCB con la citata nota n. 40718 del 09/07/2025. A fronte del riscontro di Codesta Amministrazione proponente (Nota n. 7763/2-24-1 del 17/07/2025, pervenuta a questo Ufficio in data 17/07/2025, integrata con nota n. 7763/2-24-3 del 07/08/2025 - prot. UCB n. 49076 dell' 08/08/2025), si prende atto della comunicazione ricevuta con protocollo n. 47837 del 05/08/2025, con la quale l'Ufficio di Controllo sugli Atti del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa della Corte dei conti ha provveduto a comunicare il deferimento dell'Atto specificato in oggetto alla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, e della convocazione del Collegio in adunanza per il giorno 20/08/2025 (Prot. Cdc n. 46881 del 06/08/2025).

Per quanto rappresentato, nel segnalare che non si rilevano da parte dello scrivente Ufficio criticità dal punto di vista meramente contabile, considerato il sopraindicato deferimento si sospende il controllo dell'Atto in parola e si trattiene il provvedimento in questione in attesa dell'evoluzione della fattispecie in esame.

Si invita codesta Direzione a fornire riscontro entro i termini di cui all'articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo n. 123/2011.

Per il Direttore,

Data 08/08/2025



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Al
Ministero della Difesa
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
VI Reparto – SM – Ufficio Approvvigionamenti
PEC crm38895@pec.carabinieri.it

e p.c. M.E.F. – R.G.S.
U.C.B. presso il Ministero della Difesa
PEC rgs.ucb.difesa.gedoc@pec.mef.gov.it

Oggetto: *DD n.1003 del 10.06.2025 - Contratto n.12209 del 21.05.2025 - capitolo 7763 - società RANIERI TONISSI S.p.a. - fornitura di n.10 (n.5 coppie di) motori MAN tipo D2676LE426 (I6-800) necessari per il supporto logistico delle motovedette cl. N800 dell'Arma dei Carabinieri - importo € 696.581,00 (IVA non imponibile)*
(Prot. CdC n.36722 del 12.06.2025 - SILEA n. 190262)

È qui pervenuto, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto indicato in oggetto, il quale approva un contratto che è stato stipulato a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art.76 D.Lgs. n.36/2023.

Alla suddetta procedura negoziata si è fatto ricorso in forza delle motivazioni indicate nel verbale di verifica 19.12.2024 dell'apposita Commissione (richiamato nella determina a contrarre 20.02.2025 n.73 R.U.A., a sua volta richiamata nel decreto n.1003 in oggetto), fondate sull'esito dell'effettuata



CORTE DEI CONTI

consultazione preliminare di mercato ex art. 77 D.Lgs. n.36/2023 cit., nell'ambito della quale hanno prodotto manifestazione di interesse due operatori economici, uno dei quali (considerato "importatore ufficiale per il mercato italiano" dalla azienda produttrice) è stato poi selezionato per la procedura negoziata avendo l'altro omesso di fornire documentazione richiesta dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.76 D.Lgs. n.36/2023 cit., il ricorso alla procedura negoziata, nel caso di appalti pubblici di forniture, è consentito unicamente nei seguenti casi: **(A)** quando non sia stata presentata alcuna offerta o domanda di partecipazione appropriata in esito all'esperienza di una procedura aperta o ristretta; **(B)** quando ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante consentano il rispetto dei termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione; **(C)** quando l'oggetto dell'appalto può essere fornito da un unico operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o esistono diritti esclusivi (sempre che non esistano altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non derivi da limitazione artificiale dei parametri dell'appalto); **(D)** nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, se il cambiamento di fornitore comporti l'acquisto di forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione comportino incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

L'art. 76 cit. dispone, altresì, che le stazioni appaltanti - se sussistono in tale numero soggetti idonei - selezionano almeno tre operatori economici.

Orbene, nel caso di specie, sulla scorta della documentazione trasmessa, questo Ufficio dubita della ricorrenza di alcuna delle suddette ipotesi legittimanti il ricorso alla procedura negoziata, né emergono i motivi per i quali codesta Amministrazione abbia necessità di acquisire motori esclusivamente della marca e del tipo indicati, e pertanto dubita della legittimità ed ammissibilità a visto e conseguente registrazione del decreto all'esame.

Giova, infatti, rilevare, al riguardo, come questa Corte abbia avuto modo di affermare che *"l'indagine di mercato effettuata ai sensi del menzionato art. 18, comma 7, della disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza e la circostanza che una sola ditta ha manifestato, nei tempi prefissati, interesse a partecipare alla procedura non possono portare a ritenere dimostrato il requisito dell'esistenza di un unico prestatore in possesso dei necessari requisiti tecnici ... Diversamente opinando, infatti, l'indagine di mercato potrebbe finire col risultare strumentale all'elusione dell'obbligo di pubblicazione del bando, in quanto l'accertamento dell'infungibilità del bene potrebbe derivare dalla mancata conoscenza dell'esigenza da parte di altri possibili concorrenti dovuta al depotenziamento della fase di pubblicità. Ad analoga considerazione si dovrebbe pervenire anche qualora si qualificasse l'indagine effettuata come "consultazione preliminare" ai sensi dell'art. 66 del codice dei contratti pubblici. Quest'ultimo istituto, infatti, finalizzato alla predisposizione degli atti di gara previa acquisizioni di maggiori informazioni tecniche ed operative di settore (oltre che a informare gli operatori economici delle intenzioni della stazione appaltante), può essere utilizzato anche al fine di verificare l'effettiva esistenza di più operatori economici in grado di assicurare la*



CORTE DEI CONTI

produzione o distribuzione di un servizio/prodotto, ma certo non può risultare idoneo a giustificare una procedura negoziata senza gara in assenza dell'invocata unicità del prestatore.” (Sez. contr. 24.05.2021 n. 5).

Giova, inoltre, evidenziare come la circostanza che le motovedette cl. N800 in dotazione all'Arma montino all'origine motori della stessa casa produttrice (MAN) e di tipo simile (D2676LE423 - I6-800: v. scheda descrittiva trasmessa) - o, in ipotesi, di tipo persino identico - rispetto a quello di cui al contratto in esame (D2676LE426 - I6-800), non vale *ex se* a dimostrare la sussistenza delle ipotesi sub C) o D) *ut supra*, dovendosi al riguardo dare conto, con adeguata motivazione, della eventuale infungibilità tecnica, funzionale od operativa del bene nei termini ivi indicati (e, correlativamente, della non ricorrenza di una ipotesi di “limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”).

Infine, va rilevato come la asserita veste di “importatore ufficiale per il mercato italiano” dell'operatore economico selezionato (locuzione, peraltro, di incerto significato e rilievo giuridico, segnatamente in relazione a merci prodotte e vendute nell'ambito di paesi U.E.) non pare consentire la utile sussunzione del caso di specie nell'ipotesi sub C) *ut supra* di esistenza di diritti esclusivi (ferma restando, anche qualora tale ipotesi fosse ritenuta sussistente, la necessità di dimostrare la inesistenza di altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli).

Tutto ciò premesso, al fine di completare il procedimento di controllo, si invita codesta Amministrazione a: **(1)** trasmettere la proposta dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale di codesto Comando Generale richiamata nelle premesse della determina a contrarre n. 73 R.U.A. del 20.02.2025, completa di ogni eventuale allegato o atto in essa richiamato; **(2)** a far pervenire documentati chiarimenti e osservazioni su quanto sopra evidenziato.

Nel richiamare l'attenzione sul termine previsto dall'art. 27, comma 1, ultimo periodo, L. n.340/2000, si rappresenta che quanto richiesto - ed ogni altro eventuale elemento di valutazione ritenuto utile - dovrà pervenire entro il termine di **giorni 30 dalla ricezione della presente**, trascorso il quale questo Ufficio, anche in difetto di risposta, dotterà le proprie determinazioni allo stato degli atti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
(Cons. Nicola Bontempo)

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(Cons. Luca Fazio)



CORTE DEI CONTI



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

II Reparto – SM – Ufficio dei Servizi Aereo e Navale

RELAZIONE INTEGRATIVA

1. Il Contratto n. 11.142, sottoscritto con la *Ferretti FSD SpA*, ha a oggetto la fornitura di motovedette classe N800 equipaggiate con motori MAN D2676LE423 (I6-800), che sono stati sostituiti, nel corso dell'esecuzione, con gli omologhi D2676LE426 (*identici per dimensioni e caratteristiche tecniche*) a causa della sopravvenuta non conformità alle norme tecniche ambientali di controllo emissioni (*IMO TIER II, RCD 2013/52/EC, EPA TIER 3 commercial, China 2 recreational*). Ne consegue che, all'atto della realizzazione, tutte le 16 imbarcazioni siano state ingegnerizzate allo scopo di installare le citate unità endotermiche. Nel senso, infine, il cantiere ha sottoposto il mezzo alla certificazione del RINA (*Allegato 1*), in aderenza a quanto richiesto dalla stazione appaltante in materia di sicurezza della navigazione.
2. La sostituzione dei propulsori con unità aventi medesime prestazioni, ma caratteristiche differenti (*marca, modello etc.*), è tecnicamente possibile, tuttavia declina l'esigenza che l'imbarcazione sia sottoposta a gravosi interventi tecnici di ingegnerizzazione e di realizzazione, propedeutici all'installazione, quali:
 - interventi sul basamento strutturale in Sala Macchine per il supporto e il fissaggio dei piedini;
 - modifiche al sistema di raffreddamento dell'acqua mare;
 - interventi sulle linee assi collegati all'invertitore del motore;
 - adeguamenti al sistema di aspirazione e di ventilazione/estrazione del vano motore;
 - interventi sulle tubazioni di collegamento tra il serbatoio e il motore;
 - modifiche alle valvole di intercettazione rapida del combustibile;
 - interventi sulle valvole di decantazione e sul relativo circuito di drenaggio;
 - adeguamenti alle tubolature di alimentazione combustibile, con eventuali giunti compensatori e tubi flessibili;
 - interventi sull'impianto di scarico;
 - modifiche al circuito elettrico;
 - interventi sul circuito imbarco del combustibile.
3. Al riguardo, si evidenzia che tali operazioni tecniche, significativamente invasive:
 - dovrebbero necessariamente essere condotte dal cantiere costruttore dei mezzi;
 - non assicurerebbero, all'esito, l'aderenza delle imbarcazioni ai requisiti prestazionali richiesti nel capitolato tecnico;
 - determinerebbero la decadenza della certificazione RINA, il cui aggiornamento sarebbe a titolo oneroso per l'A.D. al fine di assicurare la validità delle attestazioni di sicurezza dei natanti;
 - comporterebbero il fermo (per un periodo di tempo non preventivabile) delle imbarcazioni presso il bacino di carenaggio, con conseguente pregiudizio alla prontezza operativa del settore navale dell'Arma.
4. In tale quadro, si ritiene che la fungibilità dell'unità endotermica di un mezzo navale complesso e di elevato contenuto tecnologico sia ipotizzabile solo da un punto di vista teorico in quanto, sul piano pratico, il cambiamento della motorizzazione causerebbe l'insorgenza certa di incompatibilità e difficoltà tecniche il cui superamento ne inficerebbe la sostenibilità, tenuto conto della significativa onerosità degli interventi accessori sopra descritti. Al riguardo, è stato stimato che l'operazione comporterebbe un'esigenza, in aggiunta all'acquisto del motore, pari a circa € 210.000, di cui:
 - € 200.000, per attività di ingegnerizzazione e adeguamento strutturale¹;
 - € 10.000, per rinnovo certificazione RINA, ~~segnatamente~~ alla sala macchine².

IL CAPO UFFICIO
(Col. Francesco Mortari)

¹ Riferiti nelle vie brevi da *Ferretti FSD SpA*.

² Riferiti nelle vie brevi da RINA.



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto – SM – Ufficio Approvvigionamenti

crm38895@pec.carabinieri.it

N. 7763/2-24-1 di prot.

Roma, luglio 2025

OGGETTO CONTRATTO N. 12.209 DI REP. IN DATA 21 MAGGIO 2025, STIPULATO CON LA “*RANIERI TONISSI S.P.A.*” DI GENOVA, PER LA FORNITURA DI N. 10 (N. 5 COPPIE DI) MOTORI MAN TIPO D2676LE426 (I6-800), NECESSARI PER IL SUPPORTO LOGISTICO DELLE MOTOVEDETTE CL. N800 DELL’ ARMA DEI CARABINIERI. IMPORTO € 696.581,00 (IVA NON IMPONIBILE).
DECRETO NR. 1003 R.U.A. DATATO 10 GIUGNO 2025. NOTA DI OSSERVAZIONE.

A

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO
DELL’INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA
“*controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it*”
(Rif. prot. CDC N. 36722 DEL 12.06.2025 - SILEA N.190262)

ROMA

e, per conoscenza:

**UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA**
(Rif. Prot. 40764 del 09.07.2025)

ROMA

1. In esito alla nota in riferimento, con la quale vengono richiesti chiarimenti in relazione alla procedura di gara prescelta da questa Amministrazione, si evidenzia preliminarmente che la proposta dell’organismo gestore, citata nella decisione a contrarre, non aggiunge elementi ulteriori rispetto a quelli in essa contenuti.
2. Ciò premesso, al fine di soddisfare la richiesta di codesto Ufficio di Controllo, si trasmette la relazione dell’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nella quale sono state evidenziate le caratteristiche funzionali dei motori MAN D2676LE426. Il citato Organo tecnico ha precisato, tra l’altro, che:
 - “*La sostituzione dei propulsori con unità aventi medesime prestazioni, ma caratteristiche differenti (marca, modello etc.), è tecnicamente possibile, tuttavia declina l’esigenza che l’imbarcazione sia sottoposta a gravosi interventi tecnici di ingegnerizzazione e di realizzazione, propedeutici all’installazione... tali operazioni tecniche, significativamente invasive... comporterebbero il fermo (per un periodo di tempo non preventivabile) delle imbarcazioni presso il bacino di carenaggio, con conseguente pregiudizio alla prontezza operativa del settore navale dell’Arma*”;
 - “*La fungibilità dell’unità endotermica di un mezzo navale complesso e di elevato contenuto tecnologico sia ipotizzabile solo da un punto di vista teorico in quanto, sul piano pratico, il cambiamento della motorizzazione causerebbe l’insorgenza certa di incompatibilità e difficoltà tecniche il cui superamento ne inficerebbe la sostenibilità...*”.

Dai citati interventi, deriverebbero, altresì, ulteriori e cospicui oneri finanziari a carico dell’Amministrazione Militare.

3. Per quanto concerne la legittimità della procedura negoziata svolta a seguito di consultazione preliminare di mercato, si richiama la pronuncia del TAR Lazio, Sez. II, n. 1230/2022, che ha ribadito come la consultazione preliminare di mercato, se svolta in modo reale, effettivo e trasparente, costituisca un valido presupposto per la scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. La Corte amministrativa ha sottolineato che, purché la consultazione consenta la partecipazione di più operatori economici e venga garantita la parità di trattamento, è possibile procedere in via negoziata, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza. In linea con tale orientamento, il Consiglio di Stato, Sez. V, n.2723/2018, ha affermato che la consultazione preliminare di mercato è uno strumento lecito e funzionale per assicurare la concorrenza e la trasparenza nelle procedure negoziate, anche senza bando formale, a condizione che essa venga adeguatamente documentata e che consenta un confronto competitivo tra gli operatori invitati.
4. In aderenza al rispetto del principio del risultato, declinato dall'art. 1 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 quale *"criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale"*, è stata, quindi, individuata, per il caso concreto, la procedura di gara tesa a perseguire l'affidamento e l'esecuzione del contratto secondo la massima tempestività ed economicità di realizzazione. In particolare, si ritiene che il caso di specie possa essere sussumibile, alla luce dei chiarimenti forniti, nell'ipotesi prevista dall'art. 76, comma 4, lett. b, del D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale: *"Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita:... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate"*.
5. Per quanto sopra, si rinnova la richiesta di dar corso al provvedimento in argomento, stante la necessità di consentire l'utilizzo dei citati mezzi navali da parte dell'Arma dei Carabinieri, per garantire lo svolgimento del servizio d'istituto nello specifico settore.

IL CAPO DEL VI REPARTO
(Gen. B. Fabio Cairo)
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

VI Reparto – SM – Ufficio Approvvigionamenti

crm38895@pec.carabinieri.it

N. 7763/2-24-2 di prot.

Roma, 29 luglio 2025

OGGETTO CONTRATTO N. 12.209 DI REP. IN DATA 21 MAGGIO 2025, STIPULATO CON LA “*RANIERI TONISSI S.P.A.*” DI GENOVA, PER LA FORNITURA DI N. 10 (N. 5 COPPIE DI) MOTORI MAN TIPO D2676LE426 (16-800), NECESSARI PER IL SUPPORTO LOGISTICO DELLE MOTOVEDETTE CL. N800 DELL’ ARMA DEI CARABINIERI. IMPORTO € 696.581,00 (IVA NON IMPONIBILE).
DECRETO NR. 1003 R.U.A. DATATO 10 GIUGNO 2025. NOTA DI OSSERVAZIONE.

A

CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO
DELL’INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA
“*controllo.legittimita.mid.ricezioneatti@corteconticert.it*”
(Rif. prot. CDC N. 36722 DEL 12.06.2025 - SILEA N.190262)

ROMA

e. per conoscenza:

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA
(Rif. Prot. 40764 del 09.07.2025)

ROMA

Seguito f.n. 7763/2-24-1 di prot. in data 17 luglio 2025

1. Ad integrazione di quanto rappresentato con il foglio cui si fa seguito, si trasmette, in allegato, la comunicazione della società “*MAN Truck & Bus SE*”, casa madre e produttrice dei motori MAN, con la quale dichiara che:
 - i motori prodotti per impieghi *nel settore marino* possono essere venduti solo tramite “*importatori ufficiali*”;
 - *l’unico* importatore ufficiale per l’Italia è la “*Ranieri Tonissi S.p.a.*” di Genova.
2. Ciò premesso la “*Ranieri Tonissi S.p.a.*”, rivestendo il ruolo di importatore unico del bene oggetto dell’appalto, si configura come il solo operatore economico in grado di fornire il prodotto in Italia. Pertanto, in virtù di un diritto riservato formalmente riconosciuto, ha l’esclusiva contrattuale per introdurre e vendere quella tipologia di motore sul territorio nazionale, fissandone di fatto il prezzo nel mercato. In tal caso, l’amministrazione pubblica è, comunque, obbligata a verificarne e motivarne la congruità. Tale verifica, che assume un carattere tecnico e documentale, è rispondente all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico e di rispetto dei principi di economicità e trasparenza (art. 3 e art. 110 del D. Lgs. 36/2023).
3. Per quanto sopra, si rinnova la richiesta di dar corso al provvedimento in argomento, stante la necessità di consentire l’utilizzo dei citati motori per il supporto logistico delle motovedette cl. N800 dell’Arma dei Carabinieri.

IL CAPO DEL VI REPARTO INT.
(Col. t.SFP Simone Pacioni)
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

MAN Truck & Bus SE



MAN Truck & Bus SE · Post office box 44 02 58 · 90207 Nuremberg

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
UFFICIO DEI SERVIZI AEREO E NAVALE
CAPITANO DI FREGATA (GM/AN) ANGELO VILLANI

department:	phone:	fax:	e-mail:	Nuremberg,
SPSM	+49 151 46726712	insert text	Benjamin.franke@man.eu	25.07.2025

Herewith we declare that the sale of the MAN engines for marine applications takes place through Official Importers.

The only official Importer for the Italian market is the company Ranieri Tonissi S.p.A., both for the sale and for the after sales service.

Furthermore please note that Ranieri Tonissi has already supplied the MAN marine Diesel engines to the following Italian Armed Forces/Authorities:

Esercito, Marina Militare, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Guardia Costiera, Vigili del Fuoco.

On behalf of MAN Truck & Bus SE

Cito Francesco Digital unterschrieben
von Cito Francesco
VWPKI
E0E37C1E8DF
Datum: 2025.07.28
12:29:04 +02'00'

i.V. Francesco Cito
Head of Marine Engineering

i.V. Benjamin Franke
Area Sales Manager

Digital unterschrieben von
Franke Benjamin VWPKI
490AE6D7CF01E4D0
Datum: 2025.07.28 12:11:28
+02'00'

Chairman of the supervisory board: Christian Levin
Members of the Board of Directors: Alexander Vlaskamp (Chairman)
Murat Aksel · Hubert Altschäfl · Friedrich-W. Baumann
Michael Kobriger · Inka Koljonen · Dr. Frederik Zohm
Company domicile: Munich
Registry court: District court of Munich · HRB 247520
VAT Id. No. DE811125281

MAN Truck & Bus SE
Post office box 44 02 58 · 90207 Nuremberg
Vogelweiherstrasse 33 · 90441 Nuremberg
Phone +49 911 420-0 oder -extension
Fax +49 911 446522

Commerzbank Aktiengesellschaft, Dachau · BLZ 700 400 41 · Konto 1450600
IBAN: DE33 7004 0041 0145 0600 00 · BIC: COBADEFFXXX
Stadtparkasse München · BLZ 701 500 00 · Konto 89104400
IBAN: DE36 7015 0000 0089 1044 00 · BIC: SSKMDEMM



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA
DIFESA

Al Comando Generale dei Carabinieri
VI Reparto - SM -
Ufficio Approvvigionamenti

e, p.c.

All'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della Difesa

**Oggetto: Decreto n. 1003 in data 10 giugno 2025 di approvazione del Contratto n. 12209 stipulato in data 21 maggio 2025 con la Società "Ranieri Tonissi S.p.A." per la "fornitura di n. 10 Motori MAN tipo D2676LE426 (I6-800) necessari per il supporto logistico delle motovedette CL. n. 800 dell'Arma dei Carabinieri" - importo € 696.581,00.
Prot. Cdc n. 36722 in data 12 giugno 2025 - Silea n. 190262.**

Si comunica che lo scrivente Ufficio, in data 5 agosto 2025 ha provveduto a deferire l'atto specificato in oggetto alla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.

IL CONSIGLIERE DELEGATO AD INTERIM

Francesco Targia

FRANCESCO
TARGIA
05.08.2025
06:03:47
UTC





CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti
Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle
Amministrazioni dello Stato

presieduta dal Presidente Ermanno Granelli;

formata dai Magistrati: Nicola Bontempo (*relatore*), Francesco Targia, Rosalba Di Giulio, Luca Fazio, Laura D'Ambrosio, Giuseppe Teti, Rossella Bocci, Filippo Izzo, Raffaele Maienza, Stefano Natale, Renato Catalano, Ottavio Caleo, Cristina Ragucci;

nell'adunanza del 20 agosto 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, come successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 3, commi 1, 2 e 2-bis;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed in particolare l'art. 27;

VISTO il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/DEL/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto 10 giugno 2025 n. 1003 del Sottocapo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri recante l'approvazione del contratto n. 12209 del 21 maggio 2025, dell'importo di euro 696.581,00 (iva non imponibile), stipulato tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale e la società Ranieri Tonissi S.p.A.

e relativo alla fornitura di n. 10 motori per le motovedette dell'Arma, trasmesso all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai fini del controllo preventivo di legittimità ex art. 3 legge n. 20 del 1994, con la nota del 12 giugno 2025 n. 7763/2-16 di prot., pervenuta ed acquisita dall'Ufficio in pari data;

VISTA la relazione in data 4 agosto 2025 con la quale il Magistrato istruttore, Cons. Nicola Bontempo, ha chiesto il deferimento al Collegio della pronuncia sulla legittimità del provvedimento in esame;

VISTA la nota del 5 agosto 2025 con la quale il Consigliere delegato *ad interim*, Cons. Francesco Targia, ha espresso il proprio formale dissenso ed ha trasmesso al Presidente della Sezione la suddetta relazione del Magistrato istruttore, da egli non condivisa, ai fini del successivo deferimento alla Sezione centrale di controllo;

VISTA l'ordinanza del 5 agosto 2025 con cui il Presidente della Sezione ha convocato la stessa nell'adunanza pubblica del 20 agosto 2025 ai fini dell'esame e della pronuncia sul visto e conseguente registrazione del citato decreto;

VISTA la nota 6 agosto 2025 prot. n. 46881 con cui la Segreteria della Sezione ha comunicato detta ordinanza alle Amministrazioni della difesa - Arma dei Carabinieri e dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del 12 agosto 2025 con cui l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa (di seguito anche UCB) ha comunicato i nominativi dei rappresentanti dell'Amministrazione designati a partecipare all'adunanza;

VISTA la nota del 18 agosto 2025 con cui il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato i nominativi dei rappresentanti dell'Amministrazione designati a partecipare all'adunanza ed ha rappresentato non esservi ulteriori documenti da trasmettere oltre quelli già forniti nelle precedenti interlocuzioni con l'Ufficio di controllo;

PRESENTI all'adunanza i rappresentanti delle Amministrazioni: per il Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, il Gen. B. Rosario Drago, il Gen. B. Marcello Giannuzzi, il Col. Simone Pacioni e il Col. Francesco Mortari; per il Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale del bilancio, il dott. Roberto Santilli, dirigente dell'Ufficio IV dell'UCB e la dott.ssa Gloriana Perrone, dirigente dell'Ufficio III dell'UCB;

UDITO il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

UDITI i rappresentanti delle Amministrazioni intervenuti, come da verbale d'adunanza;

con l'assistenza della dott.ssa Maria Stefania Forteleoni, in qualità di segretario di adunanza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il 12 giugno 2025 sono pervenuti all'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, ai fini del controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. g), l. n. 20/1994: (a) il decreto 10 giugno 2025 n. 1003 col quale il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha approvato il contratto 21 maggio 2025 n. 12209, di euro 696.581,00 iva. esente, stipulato tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, da una parte, e la società Ranieri Tonissi S.p.A., dall'altra, per la fornitura di n. 10 motori marini marca MAN tipo D2676LE426 (I6-800) per il supporto logistico delle motovedette cl. N800 dell'Arma; (b) il Contratto stesso; (c) gli atti a corredo.

Il successivo 24 giugno 2025, con nota in pari data n. 7763/2-17 di prot., a seguito di richiesta v.b. dell'Ufficio, è pervenuta un'integrazione documentale, in particolare il verbale dell'apposita Commissione del 19 dicembre 2024 di ricorso alla procedura negoziata, già presente fra gli atti inviati a corredo del decreto *de quo*, ma privo dei relativi suoi allegati.

2. Il contratto approvato con il decreto in esame è stato stipulato, giusta determina a contrarre (di seguito anche DAC) del 20 febbraio 2025, n. 73 R.U.A., con procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cui si è fatto ricorso per le motivazioni riportate nel citato verbale del 19 dicembre 2024 dell'apposita Commissione (richiamato nella determina a contrarre 20 febbraio 2025, n. 73 R.U.A., a sua volta richiamata nel decreto n. 1003 in esame), fondate sull'esito della svolta consultazione preliminare di mercato ex art. 77 d.lgs. n. 36/2023 cit., nell'ambito della quale hanno manifestato interesse due operatori economici: uno, considerato "*importatore ufficiale per il mercato italiano*" giusta dichiarazione in atti dell'azienda produttrice tedesca, col quale è stato poi stipulato il contratto; ed un altro (un'impresa stabilita nel Regno Unito), la cui manifestazione di interesse non è stata "*presa in considerazione*" per l'omessa risposta alla richiesta di integrazione documentale ad esso (soltanto) formulata dalla stazione appaltante "*al fine di poter considerare valida la manifestazione di interesse*" (v. note Comando generale 20 novembre 2024 e 6 dicembre

2024, allegate sub nn. 6 e 7 al citato verbale 19 dicembre 2024).

3. In data 8 luglio 2025 l'Ufficio di controllo ha emesso foglio di rilievo n. 40659 con cui ha chiesto all'Amministrazione di trasmettere la proposta dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale richiamata nelle premesse della DAC e di far pervenire documentati chiarimenti sulle osservazioni dell'Ufficio stesso, il quale ha evidenziato dubbi circa la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento alla (ir)rilevanza in proposito della consultazione preliminare ex art. 77 e dell'asserita veste di "importatore ufficiale" dell'impresa contraente e all'omessa specificazione (e dimostrazione) dell'eventuale infungibilità tecnico-funzionale o operativa del motore della marca e del tipo indicati.

4. Il 9 luglio 2025 l'UCB, con foglio n. 40718, ha chiesto all'Amministrazione gli elementi informativi ivi meglio specificati, rilevando in particolare la mancata trasmissione della documentazione afferente alle verifiche ex art. 95 d.lgs. n. 36/2023 cit. e, richiamato il foglio di rilievo dell'Ufficio di controllo, ha invitato l'Amministrazione a fornire riscontro nei termini di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, talché l'Amministrazione con nota del 10 luglio 2025 n. 7763/2-17 ha trasmesso all'UCB la documentazione ex art. 95 d.lgs. n. 36/2023 facendo riserva di fornire riscontro al rilievo dell'Ufficio di controllo.

5. Con nota del 16 luglio 2025 n. 7763/2-241, pervenuta il 17 luglio 2025, l'Amministrazione ha riscontrato il rilievo dell'Ufficio di controllo, facendo altresì pervenire ulteriore documentazione. Preliminarmente riferito che la proposta dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale richiamata nella DAC "non aggiunge elementi ulteriori", ha trasmesso una "Relazione integrativa" dell'Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale, secondo cui l'eventuale utilizzo di motori con medesime prestazioni ma di diversa marca e modello, pur "tecnicamente possibile", non sarebbe di fatto sostenibile richiedendo previ, invasivi e gravosi (anche in termini economici) interventi tecnici sulle imbarcazioni, comportanti il fermo per un tempo non preventivabile (con conseguente pregiudizio operativo del settore navale dell'Arma) delle stesse, senza, peraltro, assicurarne l'aderenza ai richiesti requisiti prestazionali, e successivo rinnovo, a titolo oneroso, della certificazione RINA. Ha, poi, richiamato alcune pronunce del giudice amministrativo a conforto della asserita idoneità della consultazione preliminare di mercato a giustificare la procedura negoziata, ed ha, altresì,

sostenuto la sussumibilità del caso di specie nell'ipotesi dell'art. 76, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 cit. ("*consegne complementari effettuate dal fornitore originario*").

Con successiva nota del 29 luglio 2025 n. 7763/2-24-2, pervenuta il 30 luglio 2025, ha poi trasmesso la nota del 28 luglio 2025 della società produttrice (MAN Truck & Bus SE di Norimberga - Repubblica Federale di Germania), di contenuto, peraltro, analogo a quella del 13 novembre 2024 allegata sub n. 8 al verbale del 19 dicembre 2024 *supra* citato, secondo cui i motori marini sono venduti solo attraverso importatori ufficiali e l'unico per l'Italia è Ranieri Tonissi S.p.A.

6. Il 4 agosto 2025 il Magistrato istruttore, ritenuti non superati i prospettati dubbi circa la legittimità e quindi l'ammissibilità del decreto al visto e conseguente registrazione, ha trasmesso gli atti al Consigliere delegato *ad interim* con propria relazione, chiedendo il deferimento della questione all'esame e deliberazione del Collegio. Ha osservato: (a) che non erano risultate convincenti le ragioni addotte a sostegno della procedura negoziata (istituto di carattere eccezionale utilizzabile solo ove ricorra uno dei casi previsti dalla legge, di cui dar conto nella motivazione del primo atto della procedura); (b) che non valeva in proposito la svolta consultazione preliminare ex art. 77; (c) che, anche a ritenere dimostrata la dedotta infungibilità dei motori prescelti (per gli sproporzionati aggravati tecnico-operativi ed economici connessi al pur teoricamente possibile ricorso a motori diversi), era rimasta indimostrata l'unicità del possibile fornitore e che non rilevava al riguardo l'asserita veste di "*importatore ufficiale*" del contraente, espressione di incerto significato giuridico nel contesto di libera circolazione delle merci proprio dell'area U:E: ed inidonea ad ascrivere la fattispecie all'ipotesi (richiedente vieppiù la non fornita prova dell'inesistenza di altri operatori economici o di soluzioni alternative ragionevoli) della "*tutela di diritti esclusivi*" ex art. 76, comma 2, lett. b), n. 3, e comma 3, d.lgs. n. 36/2023 cit.), quand'anche intesa a denotare l'unico rivenditore autorizzato dalla casa produttrice o il cd. "*esclusivista*", come ritenuto dalla costante giurisprudenza ivi citata.

7. Con nota del 5 agosto 2025 il Consigliere delegato *ad interim*, espresso il proprio formale dissenso, per la ritenuta linearità e regolarità della procedura seguita dall'Amministrazione, ha trasmesso la suddetta (non condivisa) relazione del Magistrato istruttore, ai fini del successivo deferimento a Collegio, al Presidente della Sezione centrale di controllo, il quale ai fini dell'esame e della pronuncia collegiale sul visto e conseguente registrazione del decreto *de quo* ha, quindi, convocato l'adunanza pubblica

del 20 agosto 2025 con propria ordinanza del 5 agosto, comunicata all'Amministrazione a cura della Segreteria.

8. Nel corso dell'adunanza, dopo la relazione del Consigliere relatore, sono intervenuti, come da verbale d'adunanza, i rappresentanti dell'Amministrazione, che hanno ribadito le argomentazioni formulate nel corso dell'istruttoria, e il rappresentante dell'UCB, che ha ribadito l'assenza di criticità dal punto di vista del controllo di regolarità amministrativo-contabile.

I rappresentanti dell'Amministrazione hanno, altresì, come da verbale d'adunanza, fornito alcuni chiarimenti richiesti dai componenti del Collegio, all'uopo riferendo, in particolare, che la procedura *de qua* non ha dato luogo a contenziosi o richieste di accesso e che il fondamento del ricorso alla procedura negoziata è stato individuato nell'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 (non già nell'art. 76, comma 4, ancorché richiamato nella risposta al rilievo).

Il relatore ha poi esibito la documentazione relativa ad una ricerca sul *web* di rivenditori di motori marini MAN, che è stata acquisita agli atti e posta in visione ai rappresentanti dell'Amministrazione, i quali all'uopo hanno riferito: che quest'ultima non è a conoscenza degli eventuali vincoli che gli importatori nazionali hanno con la casa madre per la commercializzazione al di fuori dei Paesi di competenza; che un operatore potrebbe bensì acquisire un motore in un paese estero e commercializzarlo in Italia ma è necessario tenere conto del prezzo praticato; e che le imprese che commercializzano i motori devono ritenersi parte di una rete di distribuzione nazionale che sta a valle dell'importatore unico, ruolo rivestito dalla società Ranieri Tonissi S.p.A. per dichiarazione della stessa casa madre. Hanno successivamente rettificato precisando che la Ranieri Tonissi S.p.A. non è un importatore ma un distributore, e hanno precisato che l'Amministrazione non è a conoscenza dei rapporti contrattuali o fattuali tra quest'ultimo e la rete di operatori economici che a valle rendono disponibili questi prodotti delocalizzati su tutto il territorio nazionale. Hanno, infine, ribadito che, qualora l'Amministrazione avesse ricevuto manifestazioni di interesse di più operatori economici, non avrebbe fatto ricorso ad una procedura negoziata.

DIRITTO

1. È all'esame del Collegio la valutazione relativa alla legittimità, e quindi alla ammissibilità al visto e conseguente registrazione, del decreto 10 giugno 2025 n. 1003, col

quale il Sottocapo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha approvato il contratto n.12209 del 21.05.2025, dell'importo di euro 696.581,00 (iva non imponibile), stipulato tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la società Ranieri Tonissi S.p.A. e relativo alla fornitura di n. 10 motori per le motovedette dell'Arma.

2. In particolare, il *thema decidendum*, siccome delineato dalla relazione di deferimento del Magistrato istruttore, è costituito dalla legittimità o meno del ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 36/2023, la quale, com'è noto e come meglio si preciserà in appresso, costituisce una modalità procedurale di carattere eccezionale il cui utilizzo è ammesso unicamente laddove ricorrano i casi, tassativamente indicati dalla legge (e della cui sussistenza deve essere dato conto nella motivazione del primo atto della procedura: v. art. 76, comma 1). Detti casi consentono di derogare alle procedure ordinarie di cui agli artt. da 70 a 75 del d.lgs. n. 36/2023, le quali, pur diversamente disciplinate, sottendono tutte un *modus procedendi* caratterizzato da un confronto concorrenziale fra più operatori economici.

Laddove, infatti, si ravvisasse indebitamente (poiché al di fuori dei presupposti fattuali legittimanti indicati dalla legge) utilizzata la procedura negoziata, si sarebbe in presenza di un vizio di legittimità che, in virtù del nesso procedimentale degli atti, inficerebbe la legittimità dello stesso contratto e si comunicherebbe, viziandolo, al decreto che approva lo stesso onde determinarne l'obbligatorietà e l'eseguibilità (art. 19, comma 1, regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240 e art. 8 d.lgs. n. 36/2023) e che, in caso di contratto di importo superiore alle soglie indicate dalla legge, soggiace al controllo preventivo di legittimità di questa Corte che ne costituisce condizione di efficacia (art. 19, comma 3, r.d. n. 2440/1923 e art. 3 l. n. 20/1994).

3. Ebbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie l'Amministrazione abbia indebitamente utilizzato la procedura negoziata ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023, non ricorrendone i presupposti, e che, conseguentemente, il decreto in esame debba considerarsi non conforme a legge e come tale insuscettivo di essere ammesso al visto ed alla conseguente registrazione.

4. Occorre premettere che ai sensi dell'art. 76, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 "*le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti*".

La procedura negoziata costituisce, dunque, come già anticipato, un sistema di carattere eccezionale, ammesso nei soli, tassativi, casi previsti dalla legge, i quali, come avviene

per qualsiasi disposizione che deroghi a regole generali, sono di stretta interpretazione, secondo il canone ermeneutico codificato dall'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi), a mente del quale *“le leggi ... che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.”*.

Il carattere eccezionale dell'istituto in parola è evidenziato anche dalla stessa relazione al vigente codice dei contratti pubblici (la quale sottolinea *“la nuova collocazione sistematica dell'articolo ... inserito successivamente agli articoli regolanti le procedure di gara pubbliche, al fine di segnalare la eccezionalità della procedura ...; ciò, tenuto conto pure di quanto previsto nella direttiva n. 2014/24/UE, in cui la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è regolata nell'ultimo articolo dedicato alle “procedure”.*”) ed emerge per *tabulas* dallo stesso codice (v. art. 76, comma 3: *“le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3)...”*). Quale procedura eccezionale e derogatoria rispetto a quelle di carattere concorrenziale, la procedura negoziata è, dunque, utilizzabile unicamente in presenza dei presupposti giustificativi individuati tassativamente dal legislatore, dei quali occorre dare, perciò, adeguato conto in motivazione (v. *ex multis* del. Sez. centr. contr. leg., n. 4 del 2021). E, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza eurounitaria - secondo la quale l'utilizzo di procedure limitative del confronto concorrenziale è ammesso solo qualora sia sorretto da una specifica motivazione che dia conto della *sostanziale impossibilità, rigorosamente accertata, di soddisfare le esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato* (v. *ex multis* Corte di giustizia UE, 08.04.2008, causa C-337/05) - il vigente codice dei contratti pubblici ribadisce, dunque, vieppiù rafforzandolo rispetto al codice previgente, il richiamato onere motivazionale, che deve essere assolto *“nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.”* (art. 76, comma 1).

5. Ciò premesso, occorre rilevare che, per quanto specificamente attiene agli appalti pubblici di forniture, il ricorso alla procedura negoziata è consentito, ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 36/2023 cit., unicamente nei seguenti casi:

- quando non sia stata presentata alcuna offerta o domanda di partecipazione appropriata in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta (comma 2, lett. a));
- quando l'oggetto dell'appalto può essere fornito da un unico operatore economico perché consiste in un'opera o rappresentazione artistica unica (comma 2, lett. b), n.1));

- quando l'oggetto dell'appalto può essere fornito da un unico operatore economico perché la concorrenza è assente per motivi tecnici o esistono diritti esclusivi, sempre che non esistano altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non derivi da limitazione artificiale dei parametri dell'appalto (comma 2, lett. b), nn. 2 e 3));
- quando ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante non consentano il rispetto dei termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione (comma 2, lett. c));
- quando l'oggetto dell'appalto è fabbricato a esclusivo scopo di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo, o consiste in forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, o è acquistato a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che cessa l'attività o dagli organi delle procedure concorsuali (comma 4, lett. a), c), d));
- nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, se il cambiamento di fornitore obbliga la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comportano incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate, fermo restando che la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni (comma 4, lett. d)).

L'art. 76 cit. dispone, altresì, che le stazioni appaltanti - se sussistono in tale numero soggetti idonei - selezionano almeno tre operatori economici (comma 7).

6. Nel caso di specie, sulla scorta degli elementi fattuali e di quanto emerge dagli atti, appaiono anzitutto palesemente inconferenti, quali possibili ipotesi giustificative del ricorso alla procedura negoziata, le fattispecie delineate dai richiamati commi 2, lett. a), b), n. 1 e c) e 4, lett. a), c) e d) dell'art. 76 cit.

Quanto alle residue ipotesi, va rilevato quanto appresso.

Nella presente procedura, e precisamente nel primo atto della stessa (*i.e.* nel verbale 19 dicembre 2024 dell'apposita Commissione, richiamato nella DAC, a sua volta richiamata nel decreto in esame) l'Amministrazione ha fatto riferimento alla ritenuta "*infungibilità*" del bene (seppur senza spiegare le ragioni della stessa), espressamente richiamando la possibilità di "*ricorrere all'eccezione di cui al co. 2, lett. b), punto 2 (assenza di concorrenza per motivi tecnici)*", ma contestualmente richiamando gli esiti della consultazione di mercato,

e specificatamente: l'omessa risposta dell'operatore britannico alla richiesta di integrazione documentale, la dichiarazione della casa produttrice circa la vendita solo *"tramite importatori ufficiali e che l'importatore ufficiale per il mercato italiano è la società Ranieri Tonissi S.p.A."*, la mancata ricezione di manifestazione di interesse di altri operatori economici.

L'Amministrazione ha, dunque, fatto riferimento all'ipotesi dell'unico fornitore di cui al comma 2, lett. b), n. 2 (*assenza di concorrenza per motivi tecnici*), peraltro contestualmente evocando, seppure implicitamente, la distinta fattispecie di cui al comma 2, lett. b), n. 3 (*tutela di diritti esclusivi*) attraverso il richiamo alla ritenuta necessità (apoditticamente ancorata ad una dichiarazione del produttore, sebbene le stesse Linee guida ANAC n. 8 allegate e richiamate nel citato verbale 19 dicembre 2024, chiariscano che la stazione appaltante è tenuta a *"verificare rigorosamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l'infungibilità del prodotto ... non può accontentarsi al riguardo delle dichiarazioni presentate dal fornitore"*) che l'approvvigionamento dovesse avvenire *"tramite importatori ufficiali e che l'importatore ufficiale per il mercato italiano è la società Ranieri Tonissi S.p.A."*.

Da quanto precede, appare evidente come l'Amministrazione abbia posto a fondamento del ricorso alla procedura negoziata l'ipotesi della unicità del possibile fornitore, tuttavia promiscuamente richiamando le pur distinte ipotesi di cui ai nn. 2 e 3 della lett. b) del comma 2 del citato art. 76, d.lgs. n. 36/2023.

Tenuto conto, come *supra* ricordato, dello specifico onere motivazionale imposto dall'art. 76, comma 1, circa i presupposti della procedura negoziata, la cui *sedes materiae* è espressamente individuata dalla legge *"nel primo atto della procedura"* (v. nella specie il citato verbale 19 dicembre 2024), si deve, quindi, reputare irrilevante, siccome frutto di una non consentita *mutatio* della motivazione, il richiamo alla diversa ipotesi di cui al comma 4, lett. b), dell'art. 76 (consegne complementari effettuate dal fornitore originario) effettuato nella risposta al rilievo dell'Ufficio; di cui, peraltro, nel corso dell'adunanza pubblica, i rappresentanti dell'Amministrazione, a richiesta di chiarimenti del Collegio, hanno esplicitamente escluso la pertinenza. In ogni caso, rileva il Collegio come, anche in disparte le considerazioni che precedono, appaiano nella specie evidenti la irrilevanza di tale disposizione quale eventuale base giuridica della svolta procedura negoziata e la insussistenza dei relativi presupposti fattuali.

7. Tanto premesso, e limitato quindi l'esame all'ipotesi dell'unico prestatore ex art. 76, comma 2, lett. b), nn. 2 o 3, rileva, anzitutto, il Collegio come, ai fini di poter ritenere

utilmente la sussistenza dei presupposti per la procedura negoziata, nessuna rilevanza possa annettersi alla svolta consultazione preliminare di mercato ex art. 77, d.lgs. n. 36/2023.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che *“l’indagine di mercato effettuata ... e la circostanza che una sola ditta ha manifestato, nei tempi prefissati, interesse a partecipare alla procedura non possono portare a ritenere dimostrato il requisito dell’esistenza di un unico prestatore in possesso dei necessari requisiti tecnici ... Diversamente opinando, infatti, l’indagine di mercato potrebbe finire col risultare strumentale all’elusione dell’obbligo di pubblicazione del bando, in quanto l’accertamento dell’infungibilità del bene potrebbe derivare dalla mancata conoscenza dell’esigenza da parte di altri possibili concorrenti dovuta al depotenziamento della fase di pubblicità. Ad analoga considerazione si dovrebbe pervenire anche qualora si qualificasse l’indagine effettuata come “consultazione preliminare” ai sensi dell’art. 66 del codice dei contratti pubblici [d.lgs. n. 50/2016, cui corrisponde ora l’art. 77 d.lgs. n. 36/2023: n.d.a.]. Quest’ultimo istituto, infatti, finalizzato alla predisposizione degli atti di gara previa acquisizioni di maggiori informazioni tecniche ed operative di settore (oltre che a informare gli operatori economici delle intenzioni della stazione appaltante), può essere utilizzato anche al fine di verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici in grado di assicurare la produzione o distribuzione di un servizio/prodotto, ma certo non può risultare idoneo a giustificare una procedura negoziata senza gara in assenza dell’invocata unicità del prestatore.”* (Sez. centr. contr. leg., n. 5 del 2021).

Ciò vale tanto più nel caso di specie, in cui, come ricordato, nell’ambito della consultazione preliminare hanno manifestato interesse (non uno solo, ma) due operatori economici (uno, considerato “importatore ufficiale per il mercato italiano” giusta dichiarazione dell’azienda produttrice tedesca, col quale è stato poi stipulato il contratto; ed un altro, stabilito nel Regno Unito, la cui manifestazione di interesse non è stata “presa in considerazione” per l’omessa integrazione documentale richiesta, peraltro solo ad essa, “al fine di poter considerare valida la manifestazione di interesse”: v. note Comando generale 20 novembre 2024 e 6 dicembre 2024, allegate sub nn. 6 e 7 al verbale 19 dicembre 2024 cit., richiamato nella DAC a sua volta richiamata nel decreto n. 1003 in esame), circostanza la quale *a fortiori* esclude la possibilità di legittimamente inferire dagli esiti della consultazione stessa la ricorrenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata e l’esistenza di un unico possibile fornitore.

Del resto, la consultazione preliminare di mercato ex art. 77 cit. – che costituisce sempre

una facoltà e non mai un obbligo per l'Amministrazione (v. art. 77 cit., secondo cui *"le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per..."*; cfr. anche l'art.76, comma 1: *"esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite"*), e la partecipazione alla quale non è *conditio sine qua non* per la partecipazione alla successiva gara pubblica - ben lungi dal rappresentare una sorta di gara anticipata - le cui risultanze possano assumere inconfutabile valore predittivo dello svolgimento e dell'esito di una gara ancora da svolgersi - ha, invece, la funzione di consentire alle *"stazioni appaltanti ...[di]...predisporre gli atti di gara ... e ... informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti."* (art. 77, comma 1), finalità per la quale esse possono altresì acquisire, da esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri, informazioni, consulenze, relazioni e ogni altro atto utile, anche di natura tecnica (purché tali informazioni non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto).

È ben vero che, come peraltro espressamente previsto, delle *"consultazioni di mercato eventualmente eseguite"* la stazione appaltante può tenere conto ai fini anche della *"scelta delle procedure di gara"* (art. 76, comma 1 cit.), e segnatamente per valutare (e motivare) il ricorso alla procedura negoziata (ove le consultazioni siano state *"rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei"*). Ma questo - conformemente al citato orientamento di questa Sezione - indica (unicamente) che mediante la consultazione di mercato la stazione appaltante può acquisire contezza del fatto che, a causa di ragioni tecnico-funzionali e/o economiche, la sua specifica esigenza approvvigionativa può essere utilmente soddisfatta soltanto da uno specifico operatore economico; non già che dalla mera circostanza (erratica ed accidentale, e peraltro nel caso di specie neppure sussistente) che abbia manifestato interesse un solo soggetto (si ricordi che la partecipazione alla consultazione di mercato non è requisito per partecipare poi alla gara) possa *sic et simpliciter* inferirsi l'esistenza *in rerum natura* di un unico possibile prestatore, come invece, per quanto risulta dagli atti, ha ritenuto l'Amministrazione, che ancora nel corso dell'adunanza pubblica ha ribadito che *"qualora ... avesse riscontrato la manifestazione di interesse di più operatori, non avrebbe fatto ricorso ad una procedura negoziata"*. Quanto precede emerge, peraltro, dalle stesse indicazioni dell'ANAC, e segnatamente dal Comunicato del Presidente del 13 settembre 2024 - che pure l'Amministrazione ha allegato e richiamato nel citato verbale 19 dicembre 2024 - in cui è ben rappresentato che *"l'amministrazione ... deve ... porsi in termini di fabbisogni ed esigenze funzionali da soddisfare,*

conducendo un'analisi che prescinde dalle caratteristiche tecnologiche e prestazionali di un prodotto eventualmente già noto e utilizzato. Una volta delineato il quadro esigenziale, l'amministrazione verifica se detti fabbisogni possono essere soddisfatti solamente mediante l'acquisto di un determinato prodotto. Per potere fare ciò è necessario che la stazione appaltante acquisisca tutte le informazioni disponibili. Lo strumento messo a disposizione dal legislatore per consentire all'amministrazione ... di superare asimmetrie informative, è rappresentato dalle consultazioni preliminari di mercato (articoli 77 e 78 del d.lgs. n. 36/2023). ... con le Linee guida n. 14/2019 ... è stato chiarito che le consultazioni preliminari di mercato non costituiscono una procedura di affidamento né ... un procedimento finalizzato a selezionare gli operatori economici da invitare ... ma uno strumento attraverso cui la stazione appaltante può colmare il proprio gap conoscitivo e informativo ... I soggetti partecipanti alla consultazione ... forniscono contributi idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo alla stazione appaltante, relativamente all'individuazione delle soluzioni tecniche e/o organizzative idonee a soddisfare le esigenze funzionali indicate dalle stazioni appaltanti. ... la stazione appaltante informa il mercato circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore. Il perimetro delle consultazioni non può pertanto essere aprioristicamente limitato attraverso l'indicazione di un unico parametro di riferimento (il prodotto già in uso), perché ciò conduce inevitabilmente a circoscrivere il campo di indagine...".

8. Orbene, circoscritto il tema di indagine alla valutazione della ricorrenza o meno della fattispecie dell'unico possibile fornitore disciplinata dall'art. 76, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, d.lgs. n. 36/2023, e, sgombrato il campo dalla questione relativa alla (insussistente) rilevanza degli esiti della effettuata consultazione preliminare di mercato, rileva il Collegio che nel caso di specie non emerge la sussistenza dei presupposti fattuali che, giusta le disposizioni testé richiamate, consentirebbero il ricorso alla procedura negoziata.

Va rilevato che l'Amministrazione, in risposta al rilievo dell'Ufficio, ha illustrato la preferibilità dell'acquisto dei motori della marca e del tipo indicati argomentando come l'utilizzazione di motori diversi, pur da essa stessa ritenuta teoricamente possibile, avrebbe comportato difficoltà tecnico-operative ed aggravii economici sproporzionati.

Senonché, anche ad accogliere tale prospettazione e ritenere utilmente dimostrata l'esigenza di approvvigionarsi di motori proprio e solo della marca e del tipo indicati (ancorché le relative valutazioni siano sostanzialmente ascrivibili al fornitore delle

motovedette), rileva il Collegio che l'Amministrazione non ha comunque utilmente dimostrato l'unicità del possibile fornitore, cioè - ed è dirimente al fine della valutazione del Collegio - non ha dimostrato (né per vero dedotto in motivazione) l'assenza di altri operatori economici in grado di fornire i suddetti motori.

Risulta, pertanto, non dimostrata, né in alcun modo motivata, l'esistenza di un unico possibile fornitore del bene, condizione legittimante il ricorso alla procedura negoziata ex art. 76 d.lgs. n. 36/2023 che, dato il carattere eccezionale della procedura negoziata e il relativo specifico onere motivazionale *ut supra* ricordati, l'Amministrazione avrebbe dovuto specificamente motivare e dimostrare, ma che, al contrario, pur apoditticamente affermata, è rimasta sfornita di esplicitazione motivazionale e di adeguato supporto dimostrativo.

Anzi, a ben vedere, le risultanze dell'istruttoria e in generale del procedimento di controllo offrono piuttosto elementi atti a confutare l'eventuale sussistenza di un solo fornitore.

L'esistenza di ulteriori operatori economici che commercializzino motori della casa produttrice di che trattasi - già solo per il mercato nazionale, a tacere di quelli "*europei oppure, se del caso, extraeuropei*" (v. art. 76, comma 1, secondo periodo) - emerge, infatti, dalla documentazione esibita nel corso dell'adunanza pubblica ai rappresentanti della Amministrazione, che nulla di diverso hanno addotto al riguardo, limitandosi a riferire quanto *supra* riportato (*i.e.*, in particolare, che l'Amministrazione non è a conoscenza degli eventuali vincoli che gli importatori nazionali hanno con la casa madre, che un operatore potrebbe bensì acquisire un motore in un paese estero e commercializzarlo in Italia, che le imprese che commercializzano i motori devono ritenersi parte di una rete di distribuzione nazionale che sta a valle dell'importatore unico, i rapporti contrattuali o fattuali tra il quale ed i primi sono ignoti all'Amministrazione), confermando così la già rilevata carenza della motivazione (oltre ad un difetto di istruttoria), la quale, come già detto, dovrebbe avere riguardo alla "*specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano*" (art. 76, comma 1). Ed è, di fatto, confermata dalla stessa società contraente con la dichiarazione ex decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa il 28 febbraio 2025 in cui ha precisato (fornendo un'informazione rilevante, siccome relativa alle *caratteristiche del mercato e le dinamiche che lo caratterizzano*, ma che l'Amministrazione ha evidentemente ommesso di valutare) di avere "*per oggetto sociale l'attività di rappresentanza di case italiane ed*

estere di macchine industriali in genere a [rectius, evidentemente, e] articoli o prodotti accessori e affini, il commercio in nome proprio delle macchine e dei prodotti di cui sopra..." (tanto in conformità alle risultanze del registro delle imprese ex artt. 2188 cc e 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da visura camerale prodotta a corredo del decreto in esame), dato che, per definizione, l'attività di "rappresentante" comporta di per sé la commercializzazione non già (o non solo) a favore del consumatore finale bensì a favore di altri operatori economici che a loro volta commercializzano il prodotto verso il consumatore finale.

Parimenti irrilevante, al fine di dimostrare l'eventuale presenza di un unico possibile fornitore del bene, è la asserita circostanza - desunta dalla già citata dichiarazione della casa produttrice - secondo cui la commercializzazione dei motori di che trattasi avverrebbe (solo) "tramite importatori ufficiali" e la società contraente sarebbe "l'importatore ufficiale per il mercato italiano" (affermazione, quest'ultima, corretta solo nel corso dell'adunanza pubblica, allorché i rappresentanti dell'Amministrazione, dopo averla inizialmente confermata, hanno inteso precisare che "la società Ranieri Tonissi non è un importatore ma un distributore").

Trattasi, infatti, di affermazioni che - in disparte il loro carattere apodittico (difettano, infatti, di ogni spiegazione) e la loro provenienza dalla casa produttrice (di cui, al più, riflettono l'autonoma *policy* commerciale) - sono del tutto confliggenti con l'assetto del mercato unico dell'UE, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci, nel quale le stesse non sono assoggettate, salvo casi eccezionali, a controlli doganali e ad imposizione daziaria. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al Titolo II, stabilisce, infatti, il regime della "Libera circolazione delle merci", prevedendo, in particolare, che "1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente..." (art. 28); che "I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale." (art. 30); che "Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente." (art. 34); e che "Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente." (art. 35).

9. Da ultimo, dati i richiami operati dall'Amministrazione (negli atti, a principiarsi dal più volte citato verbale 19 dicembre 2024, e fino all'adunanza pubblica) all'asserita

veste di “*importatore ufficiale*” della società contraente, e, dunque, seppure implicitamente, alla fattispecie di cui all’art. 76, comma 2, lett. b), n. 3, il Collegio deve rilevare come a giustificare la procedura negoziata non valga il ruolo della società come soggetto che commercializza in Italia i motori di cui trattasi in quanto soggetto che svolge la “*attività di rappresentanza di case italiane ed estere di macchine ... [e] ... commercio in nome proprio delle macchine... di cui sopra...*” (v. *supra*).

Come già detto, la società, per quanto attiene ai motori *de quibus*, svolge la propria attività (come già visto non qualificabile come *importazione*) in virtù di rapporti e/o accordi col produttore (conseguenti all’autonoma *policy* aziendale dello stesso) che non sono noti e di cui la stessa Amministrazione, nel corso dell’adunanza pubblica, ha precisato di non avere contezza.

Ora, premesso che tali rapporti e/o accordi *inter partes* costituiscono per l’Amministrazione *res inter alios acta*, e che, qualora avessero per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, sarebbero nulli tanto per il diritto nazionale (artt. 2 e 3 l. n. 287/1990) quanto per quello eurounitario (artt. 101 e 102 TFUE cit.), va rilevato che il ruolo rivestito dalla società contraente in virtù di tali rapporti e/o accordi, seppur limitato a quello di un semplice distributore esclusivo, non vale a legittimare il ricorso alla procedura negoziata.

Infatti, considerato che il ruolo di distributore esclusivo non è suscettivo di integrare la fattispecie secondo cui i beni “*possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per ... 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale*” (art. 76, comma 2, lett. b) – e tenuto conto che, in ipotesi, occorrerebbe altresì fornire la dimostrazione, nella specie mancante, della non ricorrenza delle condizioni indicate dal comma 2 dello stesso art. 76 (“*le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.*”) – si deve rilevare che il giudice amministrativo, con orientamento da cui il Collegio, condividendolo, non ha ragione di discostarsi, ha avuto modo di chiarire che “*deve ritenersi che la (ipotetica) violazione del diritto di esclusiva non sia da sola sufficiente a determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore di una impresa diversa da quella che se ne affermi titolare ... non essendo la tutela di diritti esclusivi tale da precludere l’indizione di una gara ed imporre l’esperimento di una procedura negoziata ... [fermo restando che] ... non è dimostrato che la fornitura del prodotto de quo ad una stazione appaltante ... ricompresa nel*

perimetro di operatività del diritto di esclusiva, violi per ciò solo il medesimo diritto ... [giacché stante] ... il carattere bilaterale del contratto da cui questo scaturisce ... ed escluso che dagli accordi sottoscritti da tali soggetti possa scaturire una posizione di vantaggio da far valere erga omnes, ben possono ipotizzarsi forme e modalità di approvvigionamento ... che non integrino la violazione di quella posizione ... [dovendo perciò essere] ... escluso, come già si è detto, che la pretermissione del diritto di esclusiva venga in rilievo ex se, sulla scorta del valore giuridico-formale di quest'ultimo, al fine di determinare l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di aggiudicazione..." (Cons. Stato, III, n. 748/2018; in termini Tar Lombardia, n. 500/2018, secondo cui i contratti di cd. esclusiva "vincolano solo le parti del relativo contratto").

D'altro canto, è stato altresì precisato l'obbligo dell'Amministrazione di "verificare la ricorrenza effettiva dei presupposti per l'affidamento diretto, ovvero non solo dell'esistenza dei diritti esclusivi, che vincolano solo le parti del relativo contratto, ma anche delle condizioni di infungibilità, ovvero l'assenza di altri operatori o di soluzioni alternative ragionevoli sul mercato ... [giacché] ... Come affermato nelle linee guida dell'ANAC ... anche in presenza di un diritto esclusivo potrebbero esistere distributori indipendenti o operatori economici che accedono al bene, che possono offrire, in concorrenza tra loro, un determinato prodotto o servizio. Pare, in proposito, al collegio illuminante la giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di "principio dell'esaurimento comunitario" del diritto di esclusiva e di "importazioni parallele", elaborati al fine di effettuare un corretto bilanciamento tra i diritti di esclusiva dei titolari di privative industriali [privativa industriale nel caso di specie insussistente, talché a fortiori quanto detto vale per l'eventuale esclusiva derivante da meri accordi commerciali inter partes] i diritti di libera circolazione delle merci e dei servizi, nonché dei consumatori ad approvvigionarsi in un mercato regolato dal principio della libera concorrenza. Più specificamente, il principio di esaurimento comunitario previsto in ambito nazionale dall'art. 5 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e in ambito europeo dagli artt. 13 del Reg. 207/2009/CE e 21 del Reg. 6/2002/CE, rappresenta quella regola generale che vige in tema di diritti di proprietà industriale secondo cui, una volta che un bene viene messo in commercio nel territorio comunitario o nello spazio unico europeo da parte del titolare, o con il suo consenso, egli perde le relative facoltà di privativa con riferimento allo specifico bene immesso in commercio." (Tar Lombardia, n. 500/2018 cit.).

10. In conclusione, per le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il decreto in esame non sia conforme a legge, e, pertanto, non può essere ammesso al visto e alla conseguente registrazione.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, definitivamente pronunciando, ricusa il visto e la conseguente registrazione del provvedimento.

Il Relatore

Nicola Bontempo
(firmato digitalmente)

Il Presidente

Ermanno Granelli
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 settembre 2025

Il Dirigente

Francesca Pluchinotta Palmeri
(firmato digitalmente)



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO

PRESSO IL
Ministero Difesa

Ufficio Quarto

COMANDO GENERALE - UFF.
APPROVVIGIONAMENTI [Arma dei
Carabinieri] - crm38895@pec.carabinieri.it

Oggetto: SICOGE - PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA [DI: 2025_0700_120_0010_0001_4004]

Si attesta che al provvedimento n. **1003** del **03/06/2025**, emanato dal Ministero Difesa, protocollato da questo Ufficio in data 11/06/2025 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 33349,

non verra' dato corso

come da richiesta di **ritiro prot. n. 7763/2-27-1 del 03/09/2025** pervenuta a questo Ufficio in data **04/09/2025** e annotata su registro ufficiale di protocollo con il n. **53310**

Data 04/09/2025